



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

| Numero | Data |
|--------|------------|
| 150 | 27-11-2023 |

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | ORDINANZA SINDACALE A GARANZIA DELLE NORME IGIENICHE E RISPETTO DELLA SACRALITÀ NEI CIMITERI DEL COMUNE DI MASSA. |
|-----------------|---|

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e in particolare l’art. 51 il quale stabilisce che *“la manutenzione l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindacoomissis”*

VISTO il Regolamento dei Servizi Cimiteriali approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15/01/2010;

CONSIDERATO che negli ultimi tempi all’interno dei cimiteri sono stati registrati episodi di irriverenza incompatibili con la sacralità del luogo;

CONSIDERATO altresì lo stato di abbandono e la mancata manutenzione ordinaria di diverse tombe che compromettono il decoro oltre che l’igiene dei cimiteri;

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento atto a garantire l’ordine, l’igiene, il decoro e il rispetto della sacralità nei cimiteri del territorio comunale di Massa;

VISTO l’art. 50, comma 5, e l’art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA

nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità dei luoghi e la loro destinazione;

in particolare si richiamano i visitatori e i famigliari dei defunti al rispetto dei divieti e degli obblighi previsti espressamente agli artt. 25, 26 e 38 dal Regolamento dei Servizi Cimiteriali in vigore;

è fatto divieto di introdurre qualsiasi specie di animali e fornire loro cibo.

I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti ai cimiteri.

La violazione delle presenti disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da un minimo di Euro 25,00 fino a un massimo di Euro 500,00 ai sensi del T.U. n. 267/2000, salva l’ulteriore ed eventuale applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

| Numero | Data |
|------------|-------------------|
| 151 | 27-11-2023 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | OBBLIGO DI VERIFICA DELLA STABILITA' DELLE LAPIDI DEI LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI COMUNALI. |
|-----------------|--|

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Dato atto che nei cimiteri comunali urbani e frazionali sono presenti un notevole numero di colombari concessi ai privati per la tumulazione di feretri, ceneri e resti ossei;

Atteso che la totalità degli stessi è dotata di ornamentazione costituita da lapidi marmoree e che molte di queste risalgono a oltre a 70/80 anni fa e quindi con tipologia costruttiva superata e materiale ormai vetusto;

Rilevato che con determinazioni dirigenziali n. 1067 del 6 aprile 2016 e n. 685 del 24 ottobre 2018 veniva disposto *“che i perni che sostengono le lapidi messe in opera con il sistema “borchie” dovranno essere ancorati esclusivamente alla muratura o ad altra struttura di materiale non deperibile (non saranno accettati assi di legno o similari) a sua volta saldamente collegata al telaio dei loculi al fine di assicurare quanto più possibile la durata nel tempo anche in condizioni di umidità o comunque non perfettamente ideali”*;

Preso atto che anche recentemente si sono verificate cadute di lapidi a causa del cedimento improvviso dei sistemi di tenuta delle stesse, realizzate per lo più con borchie agganciate a traverse in legno non più idonee come sostegno;

Considerato che la instabilità delle suddette lapidi costituisce, oltre che una situazione di pericolo per la pubblica incolumità dei visitatori e degli addetti alle operazioni cimiteriali, grave incuria e degrado dei cimiteri urbani e frazionali;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.L.vo n. 267/2000;

Richiamato inoltre l'art. 38, comma 1, del Regolamento dei servizi cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15 gennaio 2010 con il quale si dispone che la manutenzione delle sepolture è a carico dei concessionari o aventi diritto, con ogni responsabilità per eventi che si dovessero verificare a causa di omessa o carente manutenzione del manufatto lapideo;

ORDINA

1) a tutti i concessionari di loculi e ossari di provvedere alla verifica della stabilità e integrità delle lapidi di ornamentazione, in particolar modo di quelle installate con il sistema a “borchie”, prevedendone, nel caso si riscontrassero anomalie o inconvenienti, la loro sostituzione e il ripristino delle condizioni di sicurezza;

2) che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, nelle bacheche di tutti i cimiteri comunali, oltre che in tutti gli accessi ai colombari.

A V V E R T E

CHE LA MANCATA OTTEMPERANZA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' SOGGETTA ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 BIS DEL TUEL, OLTRE A RISPONDERE LEGALMENTE PER DANNI CHE DOVESSERO SUBIRE PERSONE E/O COSE.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa